

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Paolo DI MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato, competenza: foro del consumatore

Nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u).

Ove l'avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore.

NDR: in senso conforme alla prima massima [Cass. n. 21187 del 13/09/2017](#) e n. 1464 del 24/01/2014; in senso conforme alla seconda massima Cass. n. 5703 del 12/03/2014.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 6.4.2018, n. 8598

...omissis...

Rilevato che con ricorso al Tribunale di Civitavecchia ai sensi dell'art. 702 bis l'avvocato ssssha chiesto la liquidazione degli onorari maturati per le prestazioni rese

nell'ambito di un giudizio civile davanti al Tribunale di Velletri in favore del proprio ssss che il Tribunale adito ha rilevato di ufficio, con ordinanza 20.4.2017, l'incompetenza territoriale osservando che ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14, comma 2 è competente l'ufficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l'avvocato ha prestato la propria opera e quindi il Tribunale di Velletri; che il professionista ha proposto ricorso per regolamento di competenza con unico motivo, illustrato da memoria, mentre l'altra parte non ha svolto difese in questa sede ed il Procuratore Generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivamente proposto;

ritenuto che con l'unico motivo il ricorrente invoca la competenza del Tribunale di Civitavecchia quale foro del consumatore;

rilevato, preliminarmente, che il ricorso è stato tempestivamente proposto perchè dalla certificazione dell'ufficiale giudiziario allegata alla memoria del ricorrente risulta, come data di consegna del ricorso per la notifica, quella del 18.5.2017 (n. cronologico 3272) e quindi il termine di trenta giorni prescritto dall'art. 47 c.p.c., comma 2, decorrente dal 20.4.2017 (data di comunicazione dell'ordinanza del Tribunale di Civitavecchia) risulta osservato;

ritenuto che il ricorso è fondato;

rilevato infatti che, come riporta la stessa ordinanza, la controversia attiene a pretese aventi titolo in un rapporto d'opera professionale (difesa in un giudizio svoltosi presso il Tribunale di Velletri contro tale ssssss avente ad oggetto la restituzione di somme);

ritenuto che nei rapporti tra avvocato e cliente quest'ultimo riveste la qualità di "consumatore", ai sensi del D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 3, comma 1, lett. a), a nulla rilevando che il rapporto sia caratterizzato dall'intuitu personae" e sia non di contrapposizione, ma di collaborazione (quanto ai rapporti esterni con i terzi), non rientrando tali circostanze nel paradigma normativo; conseguentemente, alle controversie in tema di responsabilità professionale dell'avvocato si applicano le regole sul foro del consumatore di cui al D.Lgs. n. 206 del 2005, art. 33, comma 2, lett. u), (v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 21187 del 13/09/2017 Rv. 645920; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 1464 del 24/01/2014 Rv. 629961);

considerato che, come già affermato da questa Corte, ove l'avvocato, per ottenere il pagamento delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso del foro speciale di cui al D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, art. 14, comma 2, il rapporto tra quest'ultimo ed il foro speciale della residenza o del domicilio del consumatore, previsto dal D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, art. 33, comma 2, lett. u), va risolto a favore del secondo, in quanto di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla base dello statuto del consumatore (tra le varie, v. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 5703 del 12/03/2014 Rv. 630504);

considerato che nel caso in esame il foro del consumatore è appunto quello di Civitavecchia, correttamente individuato dall'odierno ricorrente (lo stesso ricorso per regolamento di competenza risulta infatti notificato al R. all'indirizzo di via ssssssediante consegna "a mani della moglie");

ritenuto pertanto che il ricorso va accolto e conseguentemente, cassata l'ordinanza impugnata, va dichiarata la competenza del Tribunale di Civitavecchia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio;

che per la riassunzione del procedimento va fissato il termine di legge (art. 50 c.p.c.).

pqm

La Corte accoglie il ricorso, cassa l'ordinanza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Civitavecchia che provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Fissa per la riassunzione il termine di legge.